Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2016
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Decreto del Consiglio federale

concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Basilea Città nell' anno 2016

dell'11 marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8*a* della legge federale del 17 dicembre 1976[1] sui diritti politici;

visti i seguenti contratti e le seguenti convenzioni:

convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali;

convenzione addizionale del 10 febbraio 2016 alla convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali;

esaminata la richiesta del Cantone di Basilea Città del 12 febbraio 2016,

decreta:

1. Il Cantone di Basilea Città è autorizzato a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari del 5 giugno 2016, 25 settembre 2016 e 27 novembre 2016.

2. Per le prove di voto elettronico si applicano anche le seguenti condizioni particolari:

1 RS **161.1**

a. Condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Condizioni / Cantone	Sistema di voto elettronico impiegato	Quota massima, dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27*f* cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)	Concerne le votazioni a livello			Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27*d* lett. c ODP)[2]	L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:
			federale	cantonale	comunale		
Basilea Città	Sistema GE	30 %				Tutto il territorio	5 giugno 2016, 25 settembre 2016, 27 novembre 2016

2 Il Cantone di Basilea Città deve indicare alla Cancelleria federale per ogni scrutinio il numero di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che si sono iscritti per il voto elettronico. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per la votazione popolare soltanto se la quota non supera il 30 % dell'elettorato cantonale e il 10 % dell'elettorato svizzero.

b. l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione;
c. la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; il Cantone di Basilea Città adotta misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione;
d. i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale;
e. il Cantone di Basilea Città è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi al fine di minimizzare i rischi.

6. La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27*d* lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27*f* capoverso 1 lettera a ODP.

7. Il presente decreto sostituisce per il Cantone di Basilea Città il decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 2014[3] concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Glarona, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2015 e 2016.

8. La Cancelleria federale è responsabile della comunicazione al Cantone di Basilea Città.

11 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 FF **2014** 8415